



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 febbraio 2015, n. 55

L.R. 37/85 e s.m.i. Trasferimento dell'autorizzazione, rilasciata con Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva n. 8 del 26-10-1998, alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Masseria Nuova" del Comune di Lecce, in catasto al foglio 37, part.ile 75, 76, 97, 100, 137, 170, 171, 172, 173, 187 e 201 di ha 21.19.00, dalla Ditta MONTECO s.r.l., alla Ditta MONTICAVA s.r.l., con sede legale in Campi Salentina (Le) alla Via F.lli Rosselli n. 21.

L'anno 2015, addì 16 del mese di Febbraio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 10 del 02-02-2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 47/Min del 27-06-1995, la Ditta VALMONTI s.r.l., veniva autorizzata alla coltivazione della cava di calcare sita in località “Masseria Nuova” del Comune di Trepuzzi (Le), ora agro di Lecce, in catasto al foglio 37, part.lla 75, 76, 97, 100, 137, 170, 171, 172, 173, 187 e 201 di ha 21.19.00, fino al 30-06-2015;
2. con Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva n. 8 del 26-08-1998, l'autorizzazione alla coltivazione della suddetta cava veniva trasferita dalla Ditta VALMONTI s.r.l., alla Ditta MONTECO s.r.l. con sede legale in Lecce alla Via Campania n. 30, fino al 05-06-2018;
3. con istanza agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11692 del 19-08-2014, il Sig. Montinaro Mario in qualità di amministratore unico della la Ditta MONTECO s.r.l., ha chiesto il trasferimento dell'autorizzazione, alla coltivazione della cava di calcare sita in località “Masseria Nuova” del Comune di Trepuzzi (Le), ora agro di Lecce, riportata in catasto al foglio 37, part.lla 75, 76, 97, 100, 137, 170, 171, 172, 173, 187 e 201 di ha 21.19.00, alla Ditta MONTICAVA s.r.l.;
4. con nota del 27-01-2015, agli atti di questo ufficio al prot. n. 1094 del 28-01-2015, l'amministratore unico della Ditta MONTICAVA s.r.l., ha trasmesso copia del BURP n. 188 del 02-12-2011, con la quale attesta il passaggio delle part.lla relative all'area di cava dal Comune di Trepuzzi (Le) al Comune di Lecce e copia dell'atto costitutivo della Ditta MONTICAVA s.r.l.;
5. con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 11692 del 19-08-2014, la Ditta MONTICAVA s.r.l., ha presentato regolare contratto di affitto, dei terreni in agro di Lecce in località “Masseria Nuova”, in catasto al foglio 37 part.lla 75, 76, 97, 100 e 201, di proprietà della Ditta MONTECO s.r.l., registrato con sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate in data 21-07-2014 al n. 002374-serie 3T e contratto di affitto con la Ditta GIM s.r.l., registrato con sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate in data 13-11-2014 al n. 005372 - serie 3T, per le part.lla 133, 134, 135, 136, 137, 139, 170, 171, 172, 173, 187 del foglio 37;

Considerato che:

il giacimento non è stato esaurito come risulta dalla relazione allegata all'istanza di trasferimento nella quale l'esercente attesta che, per cause contingenti, non ha ultimato i lavori di coltivazione nei tempi previsti nel piano di coltivazione e recupero agli atti di questo Ufficio al prot. n. 38/7093 del 21-12-1985; l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;

l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare il trasferimento, fino al 05-06-2018, dalla Ditta MONTECO s.r.l., alla Ditta MONTICAVA s.r.l., dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località “Masseria Nuova” del Comune di Lecce, in catasto al foglio 37, part.lla 75, 76, 97, 100, 137, 170, 171, 172, 173, 187 e 201 di ha 21.19.00, di cui al Decreto del Dirigente n. 8 del 26-10-1998;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 47/Min del 27-06-1995, dal Decreto di trasferimento del Dirigente del Settore Industria Estrattiva n. 8 del 26-10-1998 che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero

impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

### 3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;
- b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 38/7093 del 21-12-1985;
- c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 420.000,00 (Quattrocentoventimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero, valida per i due anni successivi alla data di scadenza per consentire, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. Il presente provvedimento è valido fino al 05-06-2018, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
  - L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela

paesaggistica - ambientale, ecc.;

n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta MONTICAVA s.r.l. con sede legale in Campi Salentina (Le) alla Via F.lli Rosselli n. 21, ed al Sindaco del Comune di Lecce;
- Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente  
Dell'Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---